



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Premessa:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Programmatica e Previsionale;

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-Ille-GOVERNME1/ARCONET>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- 1). i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2). l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui, da altri finanziamenti, vincoli

formalmente attribuiti dall'Ente;

3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogramma

In particolare, la relazione:

- a) ha un contenuto tecnico ed esprime valutazioni tecniche; è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale;**
- b) rimanda alla Giunta ed al Consiglio Comunale le politiche di effettuazione degli interventi ed erogazione dei servizi, oltre alle scelte in materia di determinazione delle tariffe ed aliquote.**

E' stato avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, chiamato appunto "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie ed all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge n.4212009.

Il Bilancio di Previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell' arco temporale considerato nei documenti di programmazione dell 'Ente, attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i progetti e le attività che si intendono realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il Bilancio di previsione finanziario è almeno triennale.

Il Bilancio di Previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.n.118/20 Il che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi omogenei qui di seguito elencati:

Principio dell' annualità

Principio dell 'unità

Principio dell 'universalità

Principio dell'integrità e veridicità

Principio dell' attendibilità

Principio della correttezza e comprensibilità

Principio della significatività e rilevanza

Principio della flessibilità

Principio della congruità

Principio della prudenza

Principio della coerenza, continuità e costanza

Principio della comparabilità e verificabilità

Principio della neutralità e imparzialità

Principio della pubblicità

Principio dell' equilibrio di Bilancio

Principio della competenza finanziaria

Principio della competenza economica

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018/2020, a legislazione vigente, è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- la conferma delle aliquote imu addizionale comunale la non applicazione tasi
- delle entrate tributarie ed extratributarie;
- la redazione di un nuovo regolamento Tari e rideterminazione tariffe;
- la revisione in riduzione dei budget assegnati ai Responsabili dei servizi, contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire. La spesa corrente è stata prevista in Bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi;
- la riorganizzazione degli Uffici al fine di garantire l'erogazione dei servizi con maggior impegno richiesto al personale dipendente dovuto alla gestione associata di alcune funzioni dall'Unione valle del po, ente che ha ripreso la sua attività dopo un periodo di liquidazione. La spesa del personale è prevista nel rispetto della programmazione sul fabbisogno triennale, dove è stata inserita una maggior spesa a fronte rimborso da parte dell'Unione Valle del po;
- l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (Oneri di Urbanizzazione) è destinata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento;
- il rispetto del limite imposto dall'art. 6 - comma 7 - del D L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;
- le previsioni iscritte nel Bilancio 2018/2020 sono improntate al rispetto delle regole del pareggio di bilancio;

Gli equilibri di Bilancio:

I principali equilibri di Bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione (e di gestione) sono:

- principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei Titoli 1 relativo alle spese correnti (compresi il Fondo Pluriennale Vincolato ed il Fondo crediti di dubbia esazione) e del Titolo 4 relativo alle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui;
- principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai Titoli 4, 5, 6 e le entrate correnti destinate agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al Titolo 2.

L'equilibrio della situazione corrente

Le entrate correnti, relative alle entrate tributarie (titolo 1), da trasferimenti correnti (titolo 2) ed extratributarie (titolo 3) sono prevalentemente composte dalle seguenti voci di Bilancio:

ENTRATE TRIBUTARIE

IUC

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014) ha provveduto con l'art. 1 - comma 639- all'istituzione, a far data dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale. L'unicità, per quanto espressamente prevista è solo nel nome, atteso che nella sostanza l'imposta stessa si basa su due distinti presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali.

Inoltre la IUC si articola in due componenti:

quella di natura patrimoniale e rappresentata dall'imposta Municipale Propria (IMU), e quella riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

IMU (titolo I - tipologia O I O I - categoria 0006)

L'imposta municipale propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il Decreto legge n.201/2011 a far data dal 1 gennaio 2012 non produce ancora un gettito certo a cause delle continue modifiche normative (D.L. n.54/2013 convertito nella Legge n.85/2013, il D.L. n.102/2013 convertito nella Legge n.124/2013 ed infine il d.l. n.133/2013 convertito nella Legge n.5/2014).

Risulta confermata l'esclusione dell'IMU sulla abitazione principale e relative pertinenze 8 art.13 - comma 2 - D.L. n.201/2011) e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

La legge di stabilità 2016 stabilisce:

<i>L'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli si applica con riferimento alla circolare MEF n.9 del 14.6.93. Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione. La norma che fissava il moltiplicatore al 75 per i terreni posseduti e condotti da professionisti è stata abrogata.</i>
<i>Si tenga presente che la legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI</i>
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate in A11, A1B, A19, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione: • che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato; • che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile in comodato.

Sono esenti a decorrere dall'anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 - comma 8 del suddetto Decreto legge n.201/2011.

Di seguito si elencano le aliquote IMU sulle quali è calcolata la stima del gettito:

Aliquota (per mille)	Fattispecie
8	Aree edificabili
8	Altri fabbricati
8	Terreni
8	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
4,5	Abitazione principale CAT.A11 A18 A19 e pertinenze

La previsione del gettito 2018 visti gli incassi effettivi del 2017 in via prudenziale è stimata in € **128.000,00**

La minore entrata connessa alla modifica del moltiplicatore sui terreni agricoli è compensata da un trasferimento da parte dello Stato pari a circa a € 20.000,00

TASI (titolo I, tipologia O 1 01, categoria 0099)

Modifica all'art.1 comma 639 della legge n.147/2013, introducendo l'esenzione della TASI per unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
<i>Si tenga presente che la legge di stabilità 2016 prevede, per il 2016, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI</i>
L'aliquota va determinata rispettando alcuni vincoli: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille.
Anche per il 2016, vi è la possibilità, per gli immobili non esentati, di superare il limite di cui sopra per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che l'aumento sia utilizzato dal Comune per finanziare detrazioni di imposta e che la maggiorazione sia stata applicata anche nel 2015.

Secondo il comma 675 dell'art.1 della legge n.147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione della IMU di cui all' art. 13 del Decreto Legge n.201/2011.

E' del tutto evidente che la TASI è strettamente connessa alla IMU, e questo è ulteriormente dimostrato se si tiene conto del vincolo introdotto dal legislatore ovvero quello per cui, in ogni caso la somma delle aliquote della Tasi e della Imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per la IMU al 31 dicembre 2013.

L'aliquota base fissata dalla legge è nella misura del 1 per mille con facoltà per l'Amministrazione di ridurre la stessa fino all'azzeramento. La stessa non potrà eccedere il 2,5 per mille.

E' prevista la deroga aumentando l'aliquota dello 0,8 per mille a condizione di prevedere detrazioni per le abitazioni principali.

Per quanto concerne i fabbricati rurali strumentali il limite massimo è fissato dalla legge.

Nel rispetto dell'art.1 -comma 14 -lettera d) della legge 208/2015, nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale, se da questi destinata ad abitazione principale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Regolamento 2015 dal Comune. Se nel 2015 non è stata determinata la quota a carico del proprietario, la percentuale di versamento a carico del possessore è del 90% dell'ammontare del tributo.

L'applicazione delle aliquote Tasi solo sull'abitazione principale per anno 2015 ha determinato la non applicabilità dell'imposta anche per l'anno 2018.

•

TARI (titolo 1, tipologia 0101, categoria 0061)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte di superficie nella quale si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi contribuenti.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tassa, determina la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione, ad esclusione dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali ed applica il principio del D.P.R.1581/1999.

Le utenze sono distinte in domestiche e non domestiche, e la tassa per ciascuna tipologia di utenze è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti - ammortamenti - costi fissi), e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Il costo complessivo stimato in € **132.000,00** così come ben esplicitato nel Piano Finanziario. A norma dell'art.52 del D.lgs.n. 446/97 il Comune è chiamato ad approvare il proprio Regolamento e definisce:

- a) le modalità applicative del tributo, anche con riferimento agli obblighi di dichiarazione e pagamento ed ai rispettivi termini;
- b) le misure delle agevolazioni previste dalla legge per le utenze poste al di fuori del perimetro in cui il servizio è svolto, per il caso di interruzione del servizio, per il recupero.

IL Regolamento può altresì prevedere agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, secondo i limiti posti dall'art.1 - comma 660 - della legge n.147/2013.

Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la disciplina tariffaria.

Per la struttura della tassa in argomento, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel Piano Finanziario, si ritiene opportuno prevedere, nel rispetto del principio contabile della prudenza, una quota parte nel Fondo crediti di dubbia e difficile esazione sulla base del rapporto incassi/accertamenti rilevabili negli ultimi cinque anni.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per quanto riguarda l'anno 2018 l'Amministrazione intende confermare le aliquote e la soglia di esenzione portata nel 2015 da € 15.000,00.

Si prevede per l'anno 2018 uno stanziamento pari ad € **56.000,00**

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (titolo 1, tipologia 0301, categoria 0001).

La dotazione del FSC è assicurata attraverso il riversamento di una quota della IMU di spettanza comunale. Secondo l'art.6 del D.L. 16/2014 i Comuni iscrivono la quota di IMU al netto dell'importo versato all'entrata del Bilancio dello Stato. E' stato modificato l'art. 1 della legge n.228/2012 per tenere conto della esenzione IMU-TASI.

Dal 2016 il Fondo di Solidarietà Comunale è incrementato di 3.767,45 milioni di euro per garantire la restituzione delle esenzioni previste dallo Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC, tenendo conto della necessità di ripartire il 20% del FSC tra i Comuni sulla base delle capacità fiscali nonché sulla base dei **FABBISOGNI STANDARD** approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Sono previste variazioni compensative in aumento o diminuzione della dotazione del FSC per tenere conto dell 'effettivo gettito della IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

La previsione stimata per l'anno 2018 è di € 121.000,00 (comprensivo del ristoro IMU-TASI).

LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (tipologia 101 - categoria 1)

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2 dell'entrata, la previsione è di €

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Titolo 2, Tipologia 0101, Categoria 0001).

a) Fondo compensativo minor gettito IMU terreni agricoli .

b) Trasferimenti dal Comune di Casteggio da Piani di Zona

Proventi extratributari

La previsione stimata per l'esercizio 2018 è pari ad .

- a) Diritti segreteria inerenti l'Ufficio Tecnico
- b) Proventi servizio mensa scolastica
- c) Canone mezzi pubblicitari
- e) Proventi concessione loculi

Per quanto riguarda le contravvenzioni al CDS, si precisa che l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, proprio del nuovo sistema contabile armonizzato, prevede che le entrate vanno iscritte non per cassa, ma al lordo dei ruoli emessi sulle contravvenzioni elevate e non riscosse, determinando nella spesa un Fondo Rischi per dubbia e difficile esigibilità.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Non avendo ancora approvati il consuntivo anno 2017 la determinazione definitiva e l'utilizzo dell' avanzo 2017 non è possibile.

Il consuntivo relativo all'anno 2016 evidenziava avanzo di € 126.945,66 cui avanzo libero pari ad € 53.140,77 ; a tal proposito va considerato che:

- a) nel corso della gestione 2017 l'avanzo è stato applicato per euro 17.000, 00 per spese di investimento.

LE ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Il Piano degli Investimenti 2018 garantisce la massima coerenza con l'effettiva capacità di investimento dell' Ente nonché la certezza della disponibilità delle risorse finanziarie.

Oneri Urbanizzazione	5.000,00
Concessione cimiteriali cappella	
Contributo regionale per progetto sicurezza	130.000,00
Contributo da parte dei Comuni per progetto	
Totale	5.000,00

LE SPESE CORRENTI

Nell'analisi delle spese correnti sono indispensabili alcune precisazioni.

L'art.12 del D.lgs.n.11812011, corretto ed integrato dal D.lgs.n.126/2014 stabilisce che" allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite", le Amministrazioni pubbliche soggette all'armonizzazione dei sistemi contabili " adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa".

Se nel Bilancio redatto ai sensi del D.lgs.n.267/2000 e secondo gli schemi del DPR. n.19411996 le spese erano articolate in TITOLI/FUNZIONI/SERVIZIIINTERVENTI, ora nel nuovo sistema contabile le spese sono ripartite in MISSIONI! PROGRAMMI/TITOLI;

MACROAGGREGATI (ex interventi) non costituiscono più una unità di voto del Bilancio in Consiglio Comunale.

Nell'ambito delle operazioni di riclassificazione della spesa assume particolare importanza il piano dei conti integrato il quale costituisce il fulcro operativo dell'armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio.

Lo scopo del piano dei conti è di evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Il piano dei conti, oltre che un utilizzo tecnico-contabile utile alla gestione dell'ente ed al confronto spazio-temporale, viene impiegato anche per fornire maggiore trasparenza ai documenti contabili, così come specificato da tabelle allegate al bilancio ;

FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA' (FCDDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere comunque interamente accertate per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l'accertamento di tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, pertanto, è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di difficile esazione attraverso uno stanziamento nella spesa a titolo di accantonamento al

- fondo crediti di dubbia esigibilità che non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.
- La quota da accantonare a titolo di FCDDE di € 34375,00 pari percentuale del 75% è determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. **VEDESI ALLEGATO al bilancio**
- Le fasi che contraddistinguono la determinazione del FCDDE sono:
 - Individuazione delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità;
 - Calcolo della percentuale di incasso;
 - Determinazione del FCDDE
- E' stata calcolata per ciascuna entrata che possa dare luogo a crediti di dubbia esazione la media semplice tra incassi in e/competenza + incassi in e/residui e accertamenti degli ultimi cinque anni; per le entrate da proventi e contravvenzioni al Codice della Strada, che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, il FCDDE è determinato sulla base di dati extra-contabili.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel Bilancio di Previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese riguarda:

- una quota della spesa relativa al Fondo per la produttività , destinata ad essere imputata nell'esercizio successivo (FVP spese correnti);
- verrà determinato con il riaccertamento ordinario residui con approvato con delibera di Giunta Comunale fissata per il 30/03/2018 .

Nuovo pareggio di bilancio

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità.

La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità ed applica parzialmente le novità della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, (anche quelli al di sotto 1000 abitanti) alle Province e Città metropolitane ed alle Regioni. Sono assoggettati al pareggio anche i Comuni istituiti a seguito di fusione dopo il 2011; escluse le Unioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Solo per il 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, eli entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento. Infine, non sono considerati nel saldo, gli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi relativi ad accantonamenti.

Il Fondo di riserva di competenza pari euro 3000,00 rientra nelle percentuali previste della legge (min. 0,30 e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Per l'anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'Importo di € 2000,00 pari allo 0,20% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

La nuova contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri,

"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi

per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è

costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote

vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere

finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti.

Non ricorre la fattispecie.

Elenco partecipate

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali :

RAGIONE SOCIALE	Broni-Stradella pubblica srl
Indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell' Amministratore o delle attività di servizio pubblico affidate	2012 - nessuna
Misura della partecipazione del Comune	1.850%
Durata dell' impegno	Scadenza della Società (31.12.2050)
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul Bilancio dell' Amministrazione	La Società non ha svolto alcuna attività
Numero dei Rappresentanti dell' Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Amministratore Unico
Risultato di esercizio anno 2011 (costituita il 28.6.2011)	0
Risultato di esercizio anno 2012	0
Risultato di esercizio anno 2013	472

RAGIONE SOCIALE	Acaop Spa
Indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell' Amministratore o delle attività di servizio pubblico affidate	Acquedotto
Misura della partecipazione del Comune	1.661%
Durata dell'impegno	Scadenza della Società (31.12.2075)
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul Bilancio dell' Amministrazione	Nessuno
Numero dei Rappresentanti dell' Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Nessuno
Risultato di esercizio anno 2014	28.982,00
Risultato di esercizio anno 2013	29.340,00
Risultato di esercizio anno 2012	20.649,00
Risultato di esercizio anno 2011	-15.692,00
Risultato di esercizio anno 2010	24.193,00

RAGIONE SOCIALE	Broni-Stradella spa
Indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell' Amministratore o delle attività di servizio pubblico affidate	Gestione smaltimento e raccolta dei rifiuti
Misura della partecipazione del Comune	1,0953%
Durata dell'impegno	Scadenza della Società (31.12.2050)
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2016 sul Bilancio dell' Amministrazione	€ 91.000,00
Numero dei Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Nessuno
Risultato di esercizio anno 2014	116.442,00
Risultato di esercizio anno 2013	11.993,00
Risultato di esercizio anno 2012	22.224,00
Risultato di esercizio anno 2011	34.596,00
Risultato di esercizio anno 2010	36.787,00